



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2026/0526/BG (Bulgaria)

Progetto di legge che modifica e integra la legge sulla gestione dei rifiuti

Data di ricezione : 29/09/2026

Termine dello status quo : 30/12/2026

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2716

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0526/BG

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262716.IT

1. MSG 001 IND 2026 0526 BG IT 29-09-2026 BG NOTIF

2. Bulgaria

ЗА. Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Дирекция "Европейски въпроси и законодателство на ЕС за стоки и услуги"
ул. "Славянска" № 8, 1052, София
Tel.: +359 2 940 7522 / +359 2 940 7336
Fax.: +359 2 987 8952
infopointBG@mi.government.bg

ЗВ. Министерство на околната среда и водите
Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
бул. "Княгиня Мария Луиза" 22
1000 София
Tel.: +359 2 940 6381
E-mail: t.bandakova@moew.government.bg



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2026/0526/BG - S20E - Rifiuti

5. Progetto di legge che modifica e integra la legge sulla gestione dei rifiuti

6. Rifiuti di imballaggi di bevande

7.

8. Il progetto di legge che modifica e integra la legge sulla gestione dei rifiuti prevede l'istituzione di un unico sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi di bevande. Introduce un deposito cauzionale indipendente dal prezzo della bevanda, che viene rimborsato integralmente al momento della consegna dell'imballaggio vuoto a un punto di ritiro, indipendentemente dal luogo di acquisto e senza l'obbligo di effettuare un nuovo acquisto.

9. Il sistema sarà obbligatorio per gli imballaggi monouso in plastica e metallo per bevande con una capacità da 0,1 a 3 litri, come definito nel progetto. È stata prevista la possibilità di includere in un secondo momento gli imballaggi in vetro riutilizzabili, previa valutazione e decisione secondo la procedura stabilita.

I soggetti che immettono sul mercato bevande in imballaggi coperti dal presente progetto adempiranno ai rispettivi obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso la partecipazione al sistema di deposito cauzionale e restituzione e la conclusione di un contratto con l'operatore nazionale di tale sistema. I punti di vendita con una superficie totale superiore a 200 metri quadrati saranno tenuti a predisporre un sistema di ritiro degli imballaggi e a rimborsare il deposito ai consumatori. Per gli altri punti di vendita, la partecipazione è facoltativa.

9 bis. Rischio per l'interesse pubblico protetto. La misura mira a tutelare l'ambiente incrementando la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi di bevande. Esiste il rischio che tali imballaggi finiscano nei rifiuti domestici indifferenziati o vengano abbandonati nell'ambiente, con conseguente perdita di materiali riciclabili, inquinamento e un ulteriore onere in termini di raccolta e trattamento. Il progetto affronta inoltre il rischio di un'insufficiente tracciabilità degli imballaggi e dei flussi finanziari, che rende difficile dimostrare il conseguimento degli obiettivi.

Con l'attuale sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi, il tasso di recupero, compreso il riciclaggio di singoli materiali, è il più alto per la carta e il più basso per il legno. Tra i materiali di base che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di deposito cauzionale e restituzione previsto, il tasso medio di riciclaggio più elevato si registra per il metallo (77,74 %), seguito dal vetro (66,22 %) e dalla plastica (51,47 %).

Contributo all'obiettivo. Il deposito cauzionale rimborsabile di cui all'articolo 18 ter crea un incentivo finanziario diretto a restituire gli imballaggi vuoti. Un rimborso completo, indipendentemente dal luogo in cui è stato effettuato l'acquisto e senza l'obbligo di effettuare un nuovo acquisto, riduce gli ostacoli per i consumatori. Il ritiro obbligatorio presso i punti di vendita di cui all'articolo 18 quinquies, paragrafo 1, l'adesione volontaria degli altri dettaglianti e l'assistenza dei comuni di cui all'articolo 9 possono garantire una copertura a livello nazionale. Lo stoccaggio separato degli imballaggi restituiti e la loro corretta consegna ai centri di riciclaggio limitano la possibilità che si mescolino con altri rifiuti.

Relazione tra il comportamento dei consumatori e l'esito della raccolta. L'esistenza di un deposito cauzionale conferisce all'imballaggio vuoto un valore recuperabile immediato. Per il consumatore, la decisione di restituire l'imballaggio implica il rimborso dell'importo già pagato, mentre per il sistema ogni restituzione rappresenta un'opportunità per garantire che l'imballaggio venga separato dal flusso generale dei rifiuti. L'effetto dipende da una combinazione di fattori quali l'entità del deposito cauzionale, la vicinanza e gli orari di apertura dei punti di raccolta, la chiarezza delle informazioni e l'affidabilità del rimborso. L'incentivo finanziario deve pertanto essere considerato congiuntamente ai requisiti in materia di accessibilità e di servizio previsti dal regolamento di cui all'articolo 13 bis.

Qualità dei materiali raccolti. L'obbligo di cui all'articolo 18 quinquies, paragrafo 2, punto 6), per lo stoccaggio temporaneo separato crea i presupposti per limitare la contaminazione degli imballaggi soggetti a deposito cauzionale con altri rifiuti. Ciò può facilitare la raccolta differenziata e il successivo riciclaggio. Tuttavia la raccolta non equivale al riciclaggio: è necessario tracciare le quantità effettivamente consegnate e il risultato del trattamento. Pertanto il progetto prevede la tenuta di registri separati per gli imballaggi raccolti e per i materiali conferiti al riciclaggio. Non si dovrebbe dare per scontato che tutti gli imballaggi restituiti vengano riciclati o che il materiale così ottenuto soddisfi



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

necessariamente i requisiti relativi al contatto con gli alimenti.

Applicazione coerente e sistematica. Il progetto subordina la partecipazione al mercato dei fornitori di bevande alla stipula di un contratto con l'operatore, all'applicazione di un deposito cauzionale lungo tutta la catena di approvvigionamento, al ritiro e al rimborso del deposito cauzionale. L'articolo 28 bis prevede un sistema informativo di tracciabilità, un programma quinquennale e campagne informative. Gli articoli 18 sexies e 28 quaterdecies introducono l'obbligo di comunicazione su imballaggi, materiali, depositi cauzionali e raggiungimento degli obiettivi, nonché di bilanci sottoposti a revisione e di una revisione indipendente del sistema. Tale meccanismo è stato integrato dalla piattaforma di cui all'articolo 48 bis, dalla distribuzione delle funzioni di controllo e dalle sanzioni. In questo modo è coperto l'intero ciclo, dalla bevanda immessa sul mercato all'imballaggio consegnato per il riciclaggio.

Tracciabilità e prevenzione dei pagamenti non autorizzati. Il sistema informativo di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, punto 6), consente il confronto tra gli imballaggi immessi sul mercato e quelli ritirati, anche attraverso la tracciabilità dei lotti di trasporto durante la movimentazione manuale.

Stante la limitazione di 4 000 caratteri, si allega un file aggiuntivo con un'analisi dettagliata, comprensivo del testo sopra presentato.

9 ter. Inadeguatezza dei meccanismi esistenti. Le norme generali in materia di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori non prevedono, di per sé, alcun incentivo finanziario alla restituzione degli imballaggi vuoti, né un sistema universale di ritiro e rimborso dei depositi cauzionali. La disposizione attuale, temporaneamente mantenuta dall'articolo 26, non prevede l'organizzazione specifica creata dagli articoli 13 bis e da 18 bis a 18 sexies del progetto. La necessità delle nuove disposizioni deriva dall'introduzione di questo meccanismo separato per gli imballaggi contemplati. Impatto della misura sul commercio transfrontaliero e sui servizi transfrontalieri. Il sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione proposto si applicherà alle bevande contenute negli imballaggi contemplati, fornite sul mercato della Repubblica di Bulgaria, indipendentemente dal fatto che siano prodotte internamente, fornite da un altro Stato membro o importate da un paese terzo. Il progetto non prevede alcun divieto né alcuna restrizione quantitativa alla fornitura in base all'origine dei prodotti. Tuttavia l'accesso al mercato bulgaro è subordinato all'adempimento di determinati obblighi, quali la partecipazione al sistema di deposito cauzionale e restituzione, la stipula di un contratto con l'operatore nazionale di tale sistema, la registrazione degli imballaggi, il rispetto dei requisiti applicabili in materia di etichettatura e marcatura, la riscossione di un deposito cauzionale e la fornitura di informazioni contabili. Per le imprese che effettuano forniture transfrontaliere, tali requisiti potrebbero comportare costi iniziali per l'adeguamento dei dati relativi ai prodotti, delle etichette, delle informazioni e dei sistemi contabili, nonché spese correnti legate alla partecipazione e alla comunicazione. A seconda del regolamento tecnico definitivo, potrebbe essere necessario organizzare separatamente le scorte destinate al mercato bulgaro. L'onere relativo potrebbe risultare maggiore per le imprese che forniscono piccoli volumi, poiché i costi dell'adeguamento iniziale vengono ripartiti su un numero minore di imballaggi.

Il deposito cauzionale addebitato dovrebbe essere distinto dalla remunerazione per la partecipazione al sistema. Il deposito cauzionale deve essere rimborsabile al momento della restituzione dell'imballaggio e non deve costituire di per sé un onere finale per la fornitura transfrontaliera. Tuttavia il flusso dei depositi cauzionali lungo la catena di approvvigionamento potrebbe rendere necessario un capitale circolante aggiuntivo, a seconda delle tempistiche relative all'addebito, al pagamento e ai rimborsi. La remunerazione per il funzionamento del sistema e i costi di conformità amministrativa rappresentano un onere economico separato.

Il progetto prevede misure di salvaguardia volte a limitare gli effetti discriminatori. L'articolo 28 bis, paragrafo 2, punto 4), prevede la parità di trattamento degli operatori economici, indipendentemente dalla loro origine e dalle quantità di imballaggi, mentre l'articolo 28 quinquies, paragrafo 1, richiede parità di accesso e condizioni eque di partecipazione. L'importanza pratica di tali salvaguardie è legata al fatto che i fornitori di altri paesi saranno in grado di adempiere ai loro obblighi in condizioni comparabili con quelle delle imprese locali. L'applicazione uniforme delle norme non elimina tuttavia la necessità di valutare se i costi e le procedure connessi siano proporzionati.

Un unico operatore nazionale potrebbe agevolare i fornitori transfrontalieri fornendo un unico punto di riferimento per la registrazione, la stipula dei contratti, la comunicazione e i pagamenti. Ciò riduce la necessità per un'impresa di doversi adattare a diversi sistemi in Bulgaria. Allo stesso tempo, poiché l'obbligo di ricorrere a un unico operatore crea una dipendenza dai termini e dalle condizioni di tale operatore, è particolarmente importante garantire la trasparenza per quanto riguarda le tariffe, i termini di registrazione, la fornitura coerente di servizi e la prevenzione di rifiuti ingiustificati di accesso.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Per quanto riguarda i servizi transfrontalieri, il progetto mantiene il sistema gestito da un unico operatore nazionale, escludendo così la possibilità che altre imprese svolgano la stessa attività in qualità di operatori indipendenti di sistemi di deposito cauzionale e restituzione paralleli. Tale restrizione va distinta dalla possibilità di partecipare, in qualità di contraenti, a singole attività di trasporto, manutenzione, differenziazione o riciclaggio. Stante la limitazione di 4 000 caratteri, si allega un file aggiuntivo con un'analisi dettagliata, comprensivo del testo sopra presentato.

9 quater. Proporzionalità degli obblighi. È nell'interesse pubblico conseguire una riduzione duratura della perdita di materiale e dell'inquinamento causato dagli imballaggi oggetto del presente progetto. Gli obblighi di registrazione, deposito cauzionale, ritiro e comunicazione sono legati a questo obiettivo. Il deposito cauzionale è rimborsato integralmente e non rappresenta un costo finale per il consumatore al momento della restituzione dell'imballaggio, ma ne vincola temporaneamente i fondi. L'importo del deposito cauzionale dovrebbe rappresentare un compromesso tra la necessità di fornire un incentivo sufficiente alla restituzione e quella di garantire che l'onere finanziario sia sostenibile. Il progetto prevede che il Consiglio dei ministri proceda alla determinazione e all'approvazione dell'importo in modo trasparente e non discriminatorio, senza specificare un importo particolare.

Meccanismi di riduzione degli oneri. Il progetto prevede la restituzione automatica o manuale degli articoli, il rimborso delle spese sostenute per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo, nonché il rimborso dei depositi cauzionali versati dai dettaglianti. Ai sensi dell'articolo 18 quinquies, paragrafo 3, gli obblighi di cui al paragrafo 2, punti 3) e 4), non si applicano alla vendita a distanza di prodotti alimentari e ai distributori automatici self-service. Gli articoli 11 e 12 contengono disposizioni relative alle esenzioni per le attività riguardanti gli imballaggi a rendere vuoti. Il periodo preparatorio compreso tra i 18 e i 24 mesi successivi all'avvio dell'attività da parte dell'operatore e il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 22 consentono di adeguarsi al nuovo regime. L'effettiva adeguatezza di tali scadenze dipende dal calendario di attuazione e dal grado di preparazione dei partecipanti.

Onere per i dettaglianti e accessibilità per i consumatori. La soglia di 200 metri quadrati è intesa a differenziare il ritiro obbligatorio in base alle caratteristiche dei punti di vendita. La possibilità di effettuare l'elaborazione manuale elimina la necessità per tutte le sedi di investire in attrezzature automatizzate, ma comporta comunque costi relativi al personale, agli spazi e all'organizzazione. Il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, punto 9), può alleggerire tale onere, a condizione che la metodologia tenga conto dei costi giustificati e che i pagamenti siano effettuati tempestivamente. Allo stesso tempo, la partecipazione volontaria dei punti di vendita più piccoli va valutata alla luce dell'accessibilità del sistema nelle città e nei villaggi in cui non sono presenti grandi negozi.

Flussi finanziari e prevenzione del doppio addebito. L'esenzione di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 4, mira a garantire che, laddove siano soddisfatte le condizioni di legge, non sorgano obblighi paralleli in merito agli imballaggi a rendere, nell'ambito sia del meccanismo esistente che del nuovo sistema. Ciò non implica una partecipazione gratuita: i singoli soggetti dovranno pagare le tariffe relative al funzionamento del sistema, come previsto dall'articolo 18 bis, paragrafo 4, punto 2). La valutazione deve distinguere tra depositi cauzionali rimborsabili, costi del servizio finali e capitale circolante impegnato temporaneamente. L'onere esatto dipende dagli importi futuri, dai termini di pagamento e dalle metodologie, che non sono definiti nel testo fornito.

Salvaguardie nel caso di un unico operatore. La parità di accesso ai sensi dell'articolo 28 quinquies, il divieto di distribuzione degli utili, le restrizioni in materia di conflitti di interesse e la revisione indipendente del sistema sono tutte misure volte a limitare la possibilità che l'operatore unico favorisca singoli partecipanti. Il fondo di deposito di cui all'articolo 28 terdecies protegge i fondi per i rimborsi dei depositi cauzionali. La partecipazione dello Stato e la maggioranza qualificata per determinate decisioni garantiscono il coinvolgimento dello Stato nella gestione strategica. Tali salvaguardie non sostituiscono la valutazione volta a stabilire se il diritto esclusivo dell'operatore e la cerchia ristretta di azionisti siano necessari e proporzionati.

Partecipazione dello Stato e tutela dell'interesse generale. La prevista partecipazione azionaria dello Stato del 34 %, combinata con una maggioranza del 67 % del capitale autorizzato per le decisioni di cui all'articolo 28 septies, impedisce l'adozione di tali decisioni senza il sostegno dello Stato. Ciò riguarda aspetti quali la copertura geografica, la remunerazione, la selezione dei contraenti e la gestione dei sistemi informativi. L'argomento a favore di questo meccanismo è la tutela del funzionamento sostenibile e della disponibilità universale del sistema.

Conferma dei risultati dopo l'introduzione. Le relazioni annuali previste e la revisione indipendente creano una base di informazioni per una valutazione ex post volta a stabilire se i benefici attesi siano conseguiti a costi ragionevoli.

Stante la limitazione di 4 000 caratteri, si allega un file aggiuntivo con un'analisi dettagliata, comprensivo del testo sopra



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

presentato.

10. Riferimenti ai testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu